

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 23 NOVEMBRE 2006, n. 6879: concessione edilizia in sanatoria in zone soggette a vincolo ambientale

"(...) per costante giurisprudenza, in sede di rilascio di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della L. n. 47/85, si deve tener conto del vincolo esistente al momento in cui viene esaminata la domanda di condono, a prescindere dall'epoca di introduzione del vincolo stesso, e quindi, della sua vigenza al momento della commissione dell'abuso (fra le tante, cfr. C.S.,VI n. 6259/2003)."

REPUBBLICA ITALIANA

N. 6879/06 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 5959 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2003 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello nr. 5959/2003 R.G., proposto dal sig. Domenico BELLINI, rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo Malasoma con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. C. Staderini in Roma, via della Giuliana, n. 80;

CONTRO

- il Comune di ORBETELLO, n.c..

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Toscana Sezione III n. 806 del 19 aprile 2002. Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;



Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2005, relatore il consigliere Adolfo Metro.

Udito, altresì, l'avv. Malasoma, come da verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con l'appello in esame è stata chiesta la riforma della sentenza del Tar della Toscana che ha respinto i ricorsi proposti avverso il provvedimento di reiezione della domanda di sanatoria, emesso su conforme parere della C.B.A., e il conseguente ordine di demolizione di opere edilizie, costruite abusivamente in zona vincolata. Si sostiene, preliminarmente, il vizio di violazione di legge per errata applicazione della L. n. 431/89 e degli artt. 7 e 15 della L. n. 1434/39, la contradditorietà della sentenza e l'illogicità manifesta in quanto le opere oggetto della domanda di sanatoria sarebbero state realizzate prima dell'entrata in vigore della L. n. 431/85, che ha esteso alla zona il vincolo ambientale, e pertanto, la domanda non avrebbe dovuto essere sottoposta al parere della C.B.A.

Inoltre, vengono richiamati i seguenti motivi di appello, già proposti nel gravame di primo grado:

- violazione di legge, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;
- difetto di motivazione, disparità di trattamento e sproporzione tra il fatto e la sanzione;



- violazione di legge ed eccesso di potere per ingiusto procedimento;
- illegittimità dell'ordinanza di demolizione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

In particolare, si sostiene che la C.B.A. ha proceduto ad un sommario esame della documentazione, senza effettuare alcun sopralluogo che avrebbe permesso di accertare la mancanza di degrado estetico nei manufatti realizzati; si afferma, inoltre, la genericità dei provvedimenti impugnati, la mancata valutazione e indicazione dei criteri che hanno portato alla scelta della più grave sanzione della demolizione, anziché di quella pecuniaria e la mancata indicazione di prescrizioni che avrebbero permesso un soddisfacente inserimento del manufatto nel contesto paesaggistico.

DIRITTO

L'appello è infondato.

Preliminarmente, devono ritenersi inammissibili quelle censure, proposte in primo grado e genericamente richiamate, rispetto alle quali non sono stati specificati i motivi di appello e non sono state censurate le argomentazioni contrarie svolte dalla sentenza impugnata.

Ci si riferisce, in particolare, alle censure procedurali proposte nei confronti dell'ordinanza di demolizione.

Va, anche, dichiarata l'inammissibilità della censura secondo la quale le opere abusive oggetto del diniego di sanatoria non sarebbero dovute essere sottoposte alla valutazione della C.B.A., perché realizzate prima della apposizione del vincolo, in



quanto tale motivo risulta proposto, per la prima volta, in appello; lo stesso, comunque, è anche infondato nel merito, dato che, per costante giurisprudenza, in sede di rilascio di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della L. n. 47/85, si deve tener conto del vincolo esistente al momento in cui viene esaminata la domanda di condono, a prescindere dall'epoca di introduzione del vincolo stesso, e quindi, della sua vigenza al momento della commissione dell'abuso (fra le tante, cfr. C.S.,VI n. 6259/2003).

Privi di pregio sono gli ulteriori motivi di appello, che richiamano quelli già proposti in primo grado.

Il ricorrente afferma, sostanzialmente, che l'opera non recherebbe alcun danno per l'ambiente in considerazione della notevole antropizzazione dei luoghi, che la motivazione della C.B.A. sarebbe stata resa in forma stereotipata per tutti i casi esaminati, senza sostanziale motivazione e senza alcuna indagine volta a verificare l'effettiva situazione dei luoghi, che l'atto non conterrebbe prescrizioni estetiche volte a rendere compatibile l'opera abusiva con il contesto ambientale, ed infine, che arbitrariamente, l'Amministrazione avrebbe disposto la più grave sanzione della demolizione, anziché quella della sanzione pecuniaria.

Nessuno di tali motivi può ritenersi fondato. Il parere della C.B.A., di diniego di autorizzazione paesistica, ha fatto riferimento al pregiudizio che gli interventi costruttivi, per le modalità e le caratteristiche con cui erano stati realizzati, rappresentano per il valore paesaggistico tutelato attraverso il vincolo.



Avverso tale motivazione parte ricorrente deduce che, se l'Amministrazione avesse preventivamente condotto un'adeguata istruttoria, sarebbe emerso che il manufatto non arrecava alcun danno o pericolo per l'ambiente tutelato, anche in considerazione del fatto che la zona risultava già interessata da un rilevante tasso di urbanizzazione. Al riguardo, può rilevarsi che, ad un giudizio discrezionale dell'Amministrazione, l'appellante contrappone un giudizio di compatibilità sfornito di riferimenti a concrete verifiche o ad elementi idonei ad evidenziare le sostenute caratteristiche di compatibilità dell'intervento, posto che il disordine costruttivo e le modifiche dell'area circostante conseguenti a nuove costruzioni, ben possono costituire, secondo la normale esperienza, fattori di pregiudizio dei valori paesaggistici protetti.

Inoltre, il provvedimento impugnato ha fornito adeguata motivazione a sostegno dell'atto di diniego, atteso che l'intervento effettuato risulta caratterizzato da strutture che impediscono il suo inserimento nella bellezza paesaggistica tutelata; nè l'affermazione di parte ricorrente, secondo cui il territorio sarebbe già urbanizzato, appare idonea a legittimare interventi edilizi non rispettosi degli interessi sottesi ai vincoli imposti nella zona, in quanto il nuovo edificato contribuisce, comunque, ad aggravare, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, il danno arrecato dalle costruzioni non rispettose di tali finalità, rafforzando, pertanto, la necessità di provvedere alla tutela dei luoghi.



Sulla base di tali considerazioni, deve ritenersi inammissibile la censura di mancanza di istruttoria che, oltre che generica, risulta non provata in quanto non desumibile dalla documentazione in atti, e comunque irrilevante, in considerazione del fatto che il provvedimento, oltre che sul degrado estetico del manufatto, si basa sulla necessità di tutela ambientale e paesistica e sul degrado che deriverebbe dal carico antropico. Inoltre, come rilevato dalla sentenza di primo grado, non può aver rilievo il fatto che la motivazione adottata dall'autorità preposta alla tutela del vincolo sia analoga a quella di vari altri casi, atteso che ciò, se da un lato, non costituisce indice di mancanza di istruttoria e, dall'altro, conferma la coincidenza degli elementi pregiudizievoli accertati dall'Amministrazione con riferimento al contesto di particolare pregio del territorio vincolato, e pertanto, il provvedimento, al di là della occasionale coincidenza, delle espressioni verbali usate in altri provvedimenti, deve considerarsi corrispondente alla fattispecie di volta in volta presa in considerazione, con conseguente pretestuosità dell'affermazione secondo cui il parere della C.B.A. non corrisponderebbe al caso esaminato.

Va precisato, poi, che nessun obbligo aveva l'Amministrazione di porre in essere prescrizioni per rendere l'abuso esteticamente compatibile con la zona, perché tale finalità non rientra nei compiti di istituto, dovendo la stessa limitarsi a valutare il contenuto della domanda di sanatoria allo scopo di accertarne la compatibilità paesaggistica e non già per suggerire ulteriori attività volte a legalizzare comportamenti "contra legem".



Infine, va respinta la censura secondo cui l'Amministrazione, illegittimamente, avrebbe disposto la demolizione dell'opera, anziché l'erogazione di una sanzione pecuniaria.

Al riguardo, va rilevato che la demolizione di un'opera abusiva in zona di rispetto ambientale, costituisce atto vincolato dell'Amministrazione nel caso in cui, come quello in esame, sia stata accertata la sua non compatibilità con il vincolo esistente. Soltanto nell'ipotesi in cui si ritenga che l'opera possa armonizzarsi con il contesto ambientale, e quindi, sia stata preventivamente accertata l'esclusione di un "vulnus" sostanziale al vincolo, dovrà erogarsi la sanzione pecuniaria di cui all'art. 15 della L. n. 1437/39, che ha finalità e presupposti diversi.

Nessuna facoltà di scelta, quindi, può riconoscersi all'Amministrazione in presenza di incompatibilità dell'opera abusiva con il vincolo ambientale.

In relazione a tutto quanto esposto, i motivi di appello devono essere in parte dichiarati inammissibili ed in parte devono essere respinti, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese di onorario di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello sul ricorso n. 5959/2003 meglio specificato in epigrafe; nulla spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.10.05, con l'intervento dei



signori:

Raffaele Iannotta Presidente

Giuseppe Farina Consigliere

Corrado Allegretta Consigliere

Marzio Branca Consigliere

Adolfo Metro Consigliere estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Adolfo Metro

f.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO

f.to Luciana Franchini

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 23 novembre 2006 (Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186) p. IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi